

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2011

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, CALLEGARO,
CAMO, CIMMINO, COSTA, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI
e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Modifiche della seconda parte della Costituzione relative al
Presidente della Repubblica e alla forma di Governo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende garantire il rafforzamento del potere esecutivo, già vanamente tentato con la legge di riforma della Presidenza del Consiglio, e possibile soltanto rafforzandone la legittimazione democratica mediante idonei strumenti di investitura, che lo sottraggano alla funzione impropria di comitato di secondo grado del Parlamento e delle sue maggioranze ed alla conseguente condizione di minorità per carenza di investitura popolare.

Per far ciò occorre razionalizzare gli effetti di una simile investitura, temperandoli con le garanzie di rappresentanza dell'unità nazionale che la figura del Presidente della Repubblica comporta necessariamente.

Occorre pertanto attribuire a quest'ultima figura le funzioni di Capo dell'esecutivo, tutelando così insieme le esigenze di stabilità dell'azione di governo con quelle di rispetto della Costituzione e dei rapporti tra poteri in essa previsti, realizzando così uno di quei modelli costituzionali che più o meno propriamente si identificano come forme presidenzialiste e/o semipresidenzialiste.

L'importanza delle funzioni di garanzia consiglia di strutturare le funzioni di capo

dell'esecutivo del Presidente della Repubblica eletto dal popolo distintamente da quelle di Presidente del Consiglio, il quale - nominato dal Presidente della Repubblica ed a lui rispondente - deve tuttavia contare sull'approvazione del proprio operato da parte del Parlamento, spettandone invece la sostituzione al Presidente della Repubblica.

Infatti una completa identificazione delle funzioni di Capo dello Stato e di presidente del Governo non sembra rappresentare un modello confacente alla realtà politica ed alle tradizioni costituzionali europee, ricollegandosi piuttosto ad esperienze di sostituzione, negli Stati coloniali, della figura del monarca pre-statutario con una figura costituzionale elettiva.

Meno idoneo, pur se inteso allo stesso scopo di rafforzare la funzione dell'esecutivo, appare il modello costituzionale caratterizzato dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che produce una maggiore rigidità del rapporto con il Parlamento e lascia priva di significative valenze la figura del Capo dello Stato, eletto da quest'ultimo e perciò legato al Parlamento, in funzione possibilmente antinomica rispetto al Capo del Governo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è garante del rispetto della Costituzione, della indipendenza e della unità nazionale e assicura il funzionamento dei pubblici poteri. Presiede il Consiglio dei ministri e ne firma l'ordine del giorno d'intesa col Primo ministro».

Art. 2.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Sono elettori i cittadini elettori del Parlamento nazionale.

L'elezione del Presidente della Repubblica è indetta dal Governo e ha luogo non meno di venti giorni e non più di quaranta giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti civili e politici.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza dei voti espressi.

Il Presidente della Repubblica eletto viene proclamato dalla Corte costituzionale e presta giuramento di fedeltà alla Repubblica innanzi alle Camere. L'assunzione delle funzioni ha luogo all'atto del giuramento.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge organica».

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Una legge organica stabilisce le modalità di presentazione delle candidature, prevedendo la vigilanza della Corte costituzionale sui relativi procedimenti.

In ogni caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito dal Presidente del Senato. Il sostituto non può procedere allo scioglimento delle Camere».

Art. 4.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Il Presidente della Repubblica è responsabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione; una legge organica stabilisce i limiti della responsabilità, le modalità della messa in stato di accusa e del procedimento innanzi la Corte costituzionale».

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi; può indire *referendum* popolare consultivo su proposte di legge e *referendum* popolare abrogativo, secondo modalità da stabilirsi con legge organica; nomina il Primo ministro e, con la controfirma del Primo ministro, i ministri e i sottosegretari di Stato; con le stesse modalità può altresì revocarli.

La nomina dei sottosegretari è deliberata in Consiglio dei ministri ed avviene su proposta del Primo ministro».

Art. 6.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica inoltre:

partecipa in rappresentanza dello Stato alle conferenze internazionali ed a quelle dell'Unione europea e può delegare a rappresentarlo il Primo ministro od altro ministro competente;

presiede il Consiglio dei ministri e può delegare volta a volta a presiederlo il Primo ministro;

può inviare messaggi alle Camere e può scioglierle anche singolarmente, sentiti i loro Presidenti;

emana i regolamenti deliberati in Consiglio dei ministri, i decreti-legge di urgenza, i decreti legislativi adottati in base a leggi di delega delle Camere;

presiede il Consiglio supremo di difesa;

nomina ai pubblici uffici indicati dalla legge;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;

può concedere grazie;

conferisce le onorificenze della Repubblica;

Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Primo ministro, con l'eccezione degli atti riguardanti la nomina del Primo ministro, lo scioglimento delle Camere».

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - In caso di pericolo grave, evidente e immediato per l'unità nazionale, per l'integrità territoriale dello Stato, per il funzionamento costituzionale dei poteri dello Stato, il Presidente della Repubblica decreta le misure necessarie, previa delibera del Consiglio dei ministri, su parere

espresso del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere; in questa situazione non può procedere allo scioglimento delle Camere».

Art. 8.

L'articolo 91 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo e del suo apparato amministrativo. Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica o, per sua delega, dal Primo ministro».

Art. 10.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - I ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le funzioni. Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio di ogni mandato parlamentare».

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Entro quindici giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro presenta alla Camera dei deputati la dichiarazione politico-programmatica deliberata dal Consiglio dei ministri, assumendone la responsabilità.

La Camera dei deputati fa valere la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia firmata da almeno un decimo dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione

prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 12.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - La legge ordinaria provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

La legge organica determina il numero e le attribuzioni dei Ministeri.

All'organizzazione dei Ministeri si provvede con regolamento».

Art. 13.

1. All'articolo 96 della Costituzione le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Primo ministro».

